

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 157

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2006

Riduzione dell’aliquota ICI per i locatori a studenti universitari

ONOREVOLI SENATORI. - La locazione agli studenti universitari rappresenta, in tutte le città sedi di ateneo, un elemento di scontento per gli utenti, per la cittadinanza e per la pubblica amministrazione.

Molte volte, infatti, i contratti di affitto non sono registrati, i vani sono fatiscenti e la popolazione studentesca che vi abita non è nota.

Recentemente, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», è stato siglato a Padova, ma anche in altre città universitarie, un accordo territoriale per le locazioni agli studenti universitari, che consente di censire e catalogare i locali posti in affitto, di dare ad essi un giusto valore concertato, di dare ai locatori agevolazioni fiscali relativamente

all'imposta sul reddito (IRE) e all'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Il vantaggio pubblico consiste nel far emergere le locazioni sommerse e nel garantire agli studenti la qualità degli alloggi censiti.

Molti comuni (Venezia, Roma, Ancona, Bologna, Alessandria, Vercelli, Pisa) hanno preso impegni in termini di riduzione delle aliquote ICI per agevolare gli accordi territoriali, ma, alla luce dell'attuale legge n. 431 del 1998 che prevede la riduzione solo per gli studenti residenti, non è stato possibile dare corso a questa volontà politica.

Si propone pertanto una modifica all'articolo 2 della detta legge sulle locazioni che permetta di estendere la riduzione dell'ICI anche ai locatori degli studenti universitari domiciliati, ma non residenti nella sede universitaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I comuni possono altresì deliberare analoghe agevolazioni per favorire gli accordi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3».

